RGN 7823 /2019

TRIBUNALE DI LECCE

Il giudice

letti gli atti di causa e sciogliendo la riserva che precede;

rilevato che, con l'avvenuto svincolo delle somme esistenti sul conto corrente di parte ricorrente , è stato eliminato il motivo di contrasto posto a fondamento del ricorso cautelare, sicchè non può che dichiararsi cessata la materia del contendere sul punto;

considerato, quanto alla richiesta di condanna al pagamento delle spese di giudizio, da valutarsi secondo il criterio della soccombenza virtuale, sussistenti i presupposti per porre le stesse a carico della parte resistente, avendo essa provveduto allo svincolo delle somme, a cui la parte ricorrente aveva diritto in ragione dell'intervenuta declaratoria dell'inefficacia del relativo pignoramento, solo successivamente al deposito del ricorso (30.07.2019), nonostante tanto le fosse stato richiesto sin dal 09.07.2019, ribadito in data 22.07.2019, palesandone la relativa urgenza;

ptm

dichiara cessata la materia del contendere

condanna spa al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, e per essa dei difensori dichiaratisi distrattari, che si liquidano i complessivi euro 826,00, di cui euro 76,00 per spese vive ed euro 750,00 per competenze, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge.

Lecce 20.08.2019

Firmato Da PERRONE MARIA GABRIELLA Emesso Da ARUBAPEC S P A NG CA 3 Serial# 75ec89b9ad67257983 5e96a01e6851ca